



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.4.2008
COM(2008) 8 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 866/2004 del Consiglio ha istituito un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003 che prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

Occorre potenziare l'interazione economica e commerciale sull'isola alla luce dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento e della relativa sostanziale modifica (regolamento n. 293/2005 del Consiglio). A tal fine, occorre abolire in generale i dazi sui prodotti agricoli provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Finora, il regolamento n. 1624/2005 della Commissione ha abolito solo i dazi sugli agrumi. In futuro, occorrerebbe procedere in modo più lineare. Si propone pertanto di potenziare la clausola di salvaguardia contemplata dal regolamento.

È inoltre necessario regolare, in modo trasparente, l'introduzione temporanea (fino a sei mesi) delle merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. L'intento è, in primo luogo, di incoraggiare la fornitura di servizi da parte di imprese ubicate nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo al di là della linea, consentendo loro di portare con sé il proprio materiale. In secondo luogo, si intende facilitare la partecipazione delle stesse imprese a fiere campionarie o eventi simili nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. In terzo luogo, occorre consentire l'attraversamento della linea alle merci destinate a riparazioni nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. È necessario che vengano fornite prove sufficienti circa la natura temporanea dell'introduzione di dette merci. Le modifiche proposte prevedono che l'introduzione temporanea venga regolata in dettaglio tramite norme di attuazione. A tal fine, una revisione del regolamento n. 1480/2004 della Commissione farà seguito alla presente proposta di regolamento di modifica.

In fine, occorre disporre un aumento sostanziale, da 135 euro a 260 euro, del valore totale delle merci contenute nel bagaglio personale di coloro che attraversano la linea onde incoraggiare lo sviluppo economico nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003¹, in particolare l'articolo 2,

visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro² del suddetto atto di adesione, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione³, prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.
- (2) Occorre potenziare l'interazione economica e commerciale sull'isola alla luce dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento e della relativa modifica.
- (3) A tal fine, occorre abolire in generale i dazi sui prodotti agricoli provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. È pertanto necessario potenziare la clausola di salvaguardia di cui al regolamento (CE) n. 866/2004.
- (4) È inoltre necessario regolare l'introduzione temporanea di merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, al fine di incoraggiare la fornitura di servizi da parte di imprese ubicate nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo al di là della linea e di facilitare la partecipazione delle stesse imprese a fiere campionarie o eventi simili nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Occorre inoltre consentire l'attraversamento della linea da parte delle merci destinate a riparazioni nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940

³ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; la rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).

- (5) È necessario che vengano fornite prove sufficienti circa la natura temporanea dell'introduzione di dette merci. Le autorità doganali della Repubblica di Cipro o le autorità della zona orientale di sovranità possono chiedere una garanzia a fronte di eventuali debiti doganali o fiscali potenziali dovuti al mancato ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo di alcune merci temporaneamente introdotte.
- (6) Per le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, occorre chiarire che i loro effetti personali sono considerati come dichiarati ai fini dell'introduzione temporanea. Stesso dicasi per i mezzi di trasporto.
- (7) È necessario provvedere ad un aumento sostanziale del valore totale delle merci contenute nel bagaglio personale di coloro che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo onde incoraggiare lo sviluppo economico nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
- (8) Il regolamento (CE) n. 866/2004 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

1. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati.";
2. è inserito il seguente articolo 4bis:

"Articolo 4bis

Introduzione temporanea di merci

1. Fatta eccezione per le merci soggette a requisiti veterinari e fitosanitari, possono essere introdotte in via temporanea le seguenti merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo:
 - (a) gli effetti personali di coloro che attraversano la linea, secondo un fabbisogno ragionevole in funzione del viaggio, e materiali per lo sport;
 - (b) mezzi di trasporto;
 - (c) materiale professionale;
 - (d) merci destinate alla riparazione;

- (e) merci destinate a fiere o ad essere utilizzate in manifestazioni pubbliche.
- 2. Il periodo di introduzione delle merci di cui al paragrafo 1 può raggiungere una durata massima di sei mesi.
- 3. Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
- 4. In caso di mancato ritorno delle merci di cui al paragrafo 1 nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, allo scadere del periodo di introduzione temporanea di cui al paragrafo 2, esse sono passibili di confisca da parte delle autorità doganali della Repubblica di Cipro.
- 5. Per l'introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applica *mutatis mutandis* il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁴, articoli 229, 232, 579 e 581.

Per l'introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e), si applica la procedura descritta qui di seguito:

- (a) le merci sono accompagnate da una dichiarazione in cui la persona che le introduce indica lo scopo dell'introduzione temporanea e eventualmente di giustificativi che provino in modo ragionevole che le merci rientrano in una delle tre categorie di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e);
 - (b) le merci sono registrate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dalle autorità della zona orientale di sovranità al momento dell'entrata e dell'uscita dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo o della zona orientale di sovranità;
 - (c) le autorità doganali della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità possono condizionare l'introduzione temporanea delle merci al deposito di una garanzia al fine di assicurare il pagamento di eventuali debiti doganali o fiscali gravanti sulle merci.
6. La Commissione può adottare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 12.";
3. all'articolo 6, il paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. La direttiva 69/169/CEE(*) del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio non trovano applicazione, ma le merci contenute nel bagaglio personale di coloro che attraversano la linea sono esentate dall'imposta sugli affari, dall'accisa e dai dazi all'importazione se prive di carattere commerciale e se il loro valore totale non supera i 260 euro a persona.
2. I limiti quantitativi per le esenzioni dall'imposta sugli affari, dall'accisa e dai dazi all'importazione sono 40 sigarette e 1 litro di alcolici per uso personale.

⁴ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5)

(*) G U L 133 del 4.6.1969, pag. 6.";

4. all'articolo 11, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"Nel caso di altre emergenze, causate segnatamente da irregolarità, distorsioni degli scambi o frode, ovvero laddove si verificano altre circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la Commissione può, sentito il governo della Repubblica di Cipro, applicare immediatamente tali misure in quanto rigorosamente necessarie per porre rimedio alla situazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]